

MOD_REG

Ed. 01 Rev. 03

Data 16.10.2023

Pagina 1 di 19

REGOLAMENTO DELL'ORGANISMO DI ISPEZIONE (UNI CEI ISO/IEC 17020:2012)

Organizzazione:

Mais s.r.l.

Via Campania s.n. – Lotto 49 70021 Acquaviva Delle Fonti

Il presente documento è di proprietà MAIS S.R.L. Non è consentita la riproduzione totale o parziale

Revisione	Data	Causale	Redazione e verifica	Approvazione
00	10.01.2023	Nuova emissione: accreditamento norma ISO/IEC 17020:2012	RQ	LR
01	07.07.2023	A seguito Esito dell'Esame Documentale di Accreditamento	RQ	Cod.Fisc./P/VA\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
02	05.09.2023	A seguito nomina sostituto responsabile tecnico	\RQ	Via Campuna s.r. Lotto 49 Z.I. 70021 Acquaritza 1815 Fonti (BA)
03	16.10.2023	Modifiche a seguito verifica Accredia	190	LR
	10.10.000	NA - Military		



MOD_REG

Ed. 01 **Rev.** 03

Data 16.10.2023

Pagina 2 di 19

Sommario

So	mmari	io	2
1.	Dati	dell'organismo di ispezione	3
2.	Dich	iarazione di proprietà	3
3.	Scop	oo del documento	3
4.	Cam	npo di applicazione	4
5.	Rifer	rimenti normativi	4
3.	Term	nini e definizioni	5
7.	Sign	ificato accreditamento Accredia	5
3.	Dich	iiarazione di imparzialità, indipendenza ed integrità	9
9.	Moda	alità operative del servizio	9
Ś	9.1	Determinazione requisiti servizio verificazione	finito
	9.2 per aut	Identificazione del sistema di misurazione liquidi diversi dall'acqua, o del misuratore massico di gas m totrazione, da verificare, e relativo stato di funzionamentoErrore. Il segnalibro non è de	netano finito
Ś	9.3	Sito dove effettuare la verificazione	finito
Ś	9.4	Esito Verificazione periodica	11
9	9.5	Modalità di presentazione e verificazione dello strumento metrico Errore. Il segnalibro non è de	finito
Ś	9.6	Libretto metrologico	11
Ś	9.7	Richiesta del servizio	11
Ś	9.8	Modalità di esecuzione del Servizio e responsabilità del Titolare dello Strumento	12
Ś	9.9	Costi del servizio e modalità di pagamento	14
9	9.10	Contrassegni e sigilli	15
Ś	9.11	Reclami	16
9	9.12	Ricorsi	16
Ś	9.13	Obblighi del Committente	17
ć	9.14	Obblighi della MAIS	17
9	9.15	Responsabilità	18
Ś	9.16	Riservatezza	18
Ś	9.17	Gestione delle modifiche del presente Regolamento	19
ç	9.18	Presa visione dei contenuti del presente documento	19



MOD_REG

Ed. 01 Rev. 03

Data 16.10.2023

Pagina 3 di 19

1. Dati dell'organismo di ispezione

La Mais è un Organismo di Ispezione di tipo C facente parte della Mais S.r.I., accreditato secondo la UNI CEI EN ISO/IEC 17020 nei settori regolamentati dal Decreto del 21 Aprile 2017, n.93 concernente i criteri per l'esecuzione dei controlli metrologici successivi sugli strumenti metrici.

L'Organismo di Ispezione, attraverso il proprio servizio di Verificazione Periodica, sotto la sorveglianza delle Camere di Commercio, assicura certezza ed affidabilità dei sistemi di misura facenti parte della rete di distribuzione carburanti.

L'Organismo di Ispezione si impegna ad effettuare servizi di Verificazione Periodica di dispositivi per misurazione pertinenti al settore della commercializzazione dei carburanti per autotrazione e prodotti affini.

L'Organismo dichiara di essere in grado di eseguire detti servizi a regola d'arte, sulla base della propria autonoma struttura ed esperienza nel settore, operando in conformità alle norme volontarie e cogenti.

Tutti gli Ordini emessi dal Committente faranno riferimento, per quanto riguarda le condizioni generali, al presente Regolamento, salvo quando espressamente indicato altrimenti.

2. Dichiarazione di proprietà

Il presente Regolamento dell'Organismo di Ispezione è di proprietà di Mais S.r.I.. Esso viene reso disponibile inviandolo al Cliente o a quanti interessati ai servizi di Verificazione Periodica oggetto del presente Regolamento o su esplicita richiesta dell'interessato stesso o nell'area riservata del sito istituzionale della Mais s.r.l.

Non è consentita alcuna riproduzione, anche parziale dello stesso, senza la specifica autorizzazione scritta da parte di Mais S.r.l.

3. Scopo del documento

Lo scopo del presente Regolamento è specificare il processo di realizzazione dei servizi di verificazione relativi alla verificazione ai sensi del D.M. n. 93 del 21.04.17 dei sistemi per la misurazione continua e dinamica di quantità di liquidi diversi dall'acqua, e dei misuratori massici di gas metano per autotrazione, soggetti alla normativa nazionale ed europea utilizzati per funzione di misura legale e ricadenti nel campo di applicazione del succitato D.M. n° 93/17, dalla definizione dei requisiti contrattuali con relativa sottoscrizione di ordine o contratto, ala effettuazione delle prove, controlli e collaudi ai fini della verificazione stessa, fino alla restituzione al Titolare del sistema di misurazione liquidi diversi dall'acqua e/o del misuratore massico di gas metano, con la necessaria documentazione accompagnatoria e



MOD_REG
Ed. 01 Rev. 03
Data 16.10.2023

Pagina 4 di 19

con il contrassegno previsto in relazione all'esito della verificazione stessa e con l'eventuale ripristino dei sigilli di protezione.

4. Campo di applicazione

Il presente Regolamento si applica alla verificazione periodica di:

- Distributori di carburante (escluso GPL) e di soluzioni a base di urea con portata fino a 200 L/min come previsto da scheda C allegato DM93/2017
- Distributori di GPL come previsto da scheda G Direttiva MISE 6 dicembre 2021
- Distributori massici di metano autotrazione come previsto da scheda H Direttiva MISE 6 dicembre 2021

5. Riferimenti normativi

	Regolamento recante la disciplina attuativa della normativa sui
Ministero dello Sviluppo Economico:	controlli degli strumenti di misura in servizio e sulla vigilanza
Decreto Ministeriale n°93 del 21 aprile 2017	sugli strumenti di misura conformi alla normativa nazionale e
	europea.
Direttiva del Ministro dello sviluppo economico:	Schede tecniche per la verificazione periodica di strumenti di
Direttiva del 6 dicembre 2021	misura utilizzati per funzioni di misura legali
Billettiva del e dicembre 2021	
	Attuazione della direttiva 2014/32/UE concernente l'armonizza-
Decreto Legislativo n°84	zione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a
del 19 maggio 2016	disposizione sul mercato di strumenti di misura, come modifi-
	cata dalla direttiva (UE)2015/13
Decrete Logislative p°22 del 2 febbraio 2007	Attuazione della Direttiva Comunitaria 2004/22/CE (MID) rela-
Decreto Legislativo n°22 del 2 febbraio 2007	tiva agli strumenti di misura
Direttiva Comunitaria 2004/22/CE del Parla-	
mento Europeo e del Consiglio del 31.03.2004	Relativa agli strumenti di misura (MID)
Direttiva Comunitaria 2014/32/UE del Parla-	Concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli stati
mento Europeo e del Consiglio del 26 febbraio	membri relative alla messa a disposizione sul mercato di stru-
2014	menti di misura (rifusione)
2011	mond di middidi (madiono)



MOD_REG
Ed. 01 Rev. 03
Data 16.10.2023
Pagina 5 di 19

Norma UNI CEI EN ISO/IEC17020:2012	Valutazione della conformità - Requisiti per il Funzionamento di vari tipi di Organismi che eseguono Ispezioni
Norma UNI CEI EN ISO/IEC 17000:2005	Valutazione della conformità – Vocabolario e Principi Generali
Norma UNI EN ISO 9000:2015	Sistemi di Gestione per la qualità "Fondamenti e Vocabolario"
Regolamento Generale ACCREDIA RG- 01	Regolamento per l'accreditamento degli Organismi di Certificazione e Ispezione - Parte Generale, nella revisione in vigore (*)
Regolamento Generale ACCREDIA RG- 01-04	Regolamento per l'accreditamento degli Organismi di Certificazione e Ispezione, nella revisione in vigore (*)
Documento ACCREDIA LS-03	Elenco norme e documenti di riferimento per l'accreditamento degli Organismi di Ispezione, nella revisione in vigore (*)
Regolamento Generale ACCREDIA RG- 09	Regolamento per l'utilizzo del marchio ACCREDIA, nella revisione in vigore (*)
Documento Linea Guida ILAC P15:07/2020	Application of ISO/IEC 17020:2012 for the Accreditation of Inspection Bodies
Documento Linea Guida ILAC P10:01/2020	Policy on the Traceability of Measurement Results

^(*) i documenti emessi da ACCREDIA e citati nel presente Regolamento si intendono sempre nella loro revisione in vigore, reperibile sul sito www.accredia.it

L'elenco della documentazione di origine esterna completa è a disposizione di chiunque ne faccia richiesta.

6. Termini e definizioni

Nell'ambito del presente Regolamento valgono i seguenti termini e definizioni.

Si precisa che tali termini sono ripresi dalla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17000:2005 e riferiti al contesto nel quale il presente Regolamento si applica e dal DM 93 del 21.04.2017.

Di seguito si riportano alcune definizioni fondamentali utili per la comprensione del presente regolamento.

Organismo di Ispezione

Nell'ambito del presente Regolamento è l'Organismo che effettua la verificazione periodica degli strumenti di misura, che è rappresentato della Divisione Metrologica della Mais srl.

Ai sensi del DM n. 93 del 21.04.2017 l'Organizzazione che effettua verificazioni periodiche sugli strumenti di misura oggetto del DM n. 93 stesso deve essere accreditato da Organismo di Accreditamento, che in Italia è rappresentato da ACCREDIA. Nella fattispecie la Divisione Metrologica opera in conformità alla norma UNI CEI EN ISO/IEC



MOD_REG

Ed. 01 Rev. 03

Data 16.10.2023

Pagina 6 di 19

7020:2012 come Organismo di Ispezione di tipo C.

Ispezione (Ispezione, controllo e collaudo)

Esame di un prodotto, di un processo, di un servizio, o di una installazione, o di una loro progettazione, e determinazione della sua conformità a requisiti specifici o, sulla base di un giudizio professionale, a requisiti generali. Nell'ambito del presente regolamento: Verificazione periodica.

Verificazione periodica

E' il controllo metrologico legale periodico effettuato sugli strumenti di misura dopo la loro messa in servizio, secondo la periodicità definita in funzione delle caratteristiche metrologiche, o a seguito di riparazione per motivo qualsiasi comportante la rimozione di sigilli di protezione, anche di tipo elettronico

Contrassegno

È l'etichetta che al distacco si distrugge, da applicare sugli strumenti di misura per attestare l'esito della verificazione periodica.

Siailli

Sigilli di protezione, anche di tipo elettronico, applicati sugli strumenti per garantirne l'integrità dagli Organismi Notificati e dai Fabbricanti, in sede di accertamento della conformità, e dagli Organismi di Verificazione Periodica che hanno presentato una segnalazione certificata di inizio attività all'UNIONCAMERE e dalle stesse Camere di Commercio e da altri organismi autorizzati all'esecuzione delle verifiche durante il periodo transitorio di cui all'articolo 18 ed anteriormente del D.M. 93 del 21 aprile 2017.

Libretto metrologico

Libretto, anche in formato elettronico, in cui vengono annotate tutte le informazioni previste nell'Allegato V del DM 93 del 21.04.2017.

Titolare del sistema di misurazione liquidi diversi dall'acqua e/o del misuratore massico di gas metano per autotrazione

La persona fisica o giuridica, titolare della proprietà del sistema di misurazione liquidi diversi dall'acqua e/o del misuratore massico di gas metano per autotrazione o che, ad altro titolo ha la responsabilità dell'attività di misura. Di seguito, per i casi in cui sia consentito generalizzare, e non determini indeterminazione, sarà usata la definizione "Titolare dello strumento"

Documenti relativi alla Legalizzazione o Sigillatura del sistema di misurazione liquidi diversi dall'acqua e dei misuratori massici di gas metano per autotrazione

Insieme, approvato da Autorità Competente o da Organismo Notificato, di tutte le informazioni necessarie per la sigillatura con valore legale, di uno strumento di misura. Esso contiene la descrizione, completa di prospetto, dei sigilli, del loro posizionamento e delle modalità della sigillatura e loro natura.

Reclamo

Espressione d'insoddisfazione, diversa dal ricorso, manifestata da una persona o da una organizzazione ad un organismo di ispezione, relativa alle attività di tale organismo, per la quale è attesa una risposta.

Requisiti specifici

Necessità o aspettative stabilite e precisate in documenti normativi quali leggi, regolamenti, norme e specifiche tecniche. Nell'ambito del presente Regolamento i requisiti specificati sono riferiti ai sistemi di misurazione liquidi diversi dall'acqua ed ai misuratori massici di gas metano per autotrazione, soggetti alla normativa nazionale ed europea utilizzati per funzione di misura legale e ricadenti nel campo di applicazione del succitato DM n. 93 del 21.04.2017.

Procedura

Modo specificato per svolgere un'attività o un processo



MOD REG
Ed. 01 Rev. 03
Data 16.10.2023

Pagina 7 di 19

Prodotto

Risultato di un processo. Nell'ambito del presente Regolamento, il prodotto può essere rappresentato dalla documentazione emessa dalla Mais srl – Organismo di Ispezione a seguito della valutazione di conformità di sistemi di misurazione liquidi diversi dall'acqua e dei misuratori massici di gas metano per autotrazione oggetto del DM n. 93/17.

Prova

Determinazione di una o più caratteristiche del sistema di misurazione liquidi diversi dall'acqua e dei misuratori massici di gas metano per autotrazione, oggetto di valutazione della conformità, secondo una specificata procedura.

Riesame

Verifica dell'idoneità, dell'adeguatezza e dell'efficacia delle attività di valutazione e dei risultati di questa attività, per quanto concerne il soddisfacimento dei requisiti specificati da parte del sistema di misurazione liquidi diversi dall'acqua e dei misuratori massici di gas metano per autotrazione oggetto di valutazione di conformità.

Approvazione

Autorizzazione per un sistema di misurazione liquidi diverso dall'acqua, o di un misuratore massico di gas metano per autotrazione, ad essere commercializzato o utilizzato per fini stabiliti o secondo condizioni precisate.

Ricorso, appello

Richiesta indirizzata dal richiedente l'attività di valutazione della conformità all'Organismo di valutazione della conformità, o all'Organismo di accreditamento, per la riconsiderazione, da parte di tale Organismo, di una decisione che questi ha assunto relativamente a quell'oggetto.

Addetto alle Verificazioni

Persona interna all'Organismo di ispezione Mais srl che ha le competenze tecniche per effettuare le attività operative (controlli, collaudi e prove) ai fini della verificazione periodica del sistema di misurazione liquidi diversi dall'acqua, o di un misuratore massico di gas metano per autotrazione, di cui al DM n. 93 del 21.04.17 nell'ambito delle attività di verificazione e che è in grado di dimostrare la propria indipendenza, integrità ed imparzialità nell'effettuazione di tali attività operative.

Funzione di misura legale

Funzione di misura giustificata da motivi di interesse pubblico, sanità pubblica, sicurezza pubblica, ordine pubblico, protezione dell'ambiente, tutela dei misuratori, imposizione di tasse e di diritti e lealtà delle transazioni commerciali.

Controlli metrologici casuali

Controllo metrologici legali diversi da quelli effettuati sugli strumenti in servizio, ivi compresi quelli effettuati in sede di sorveglianza, eseguiti sui sistemi di misurazione liquidi diversi dall'acqua e sui misuratori massici di gas metano per autotrazione, in servizio, intesi ad accertare il loro corretto funzionamento ed utilizzo.

Interventi di piccola manutenzione

Si intendono quelli che non possono influire sull'esito della verificazione, che di fatto non rendono necessaria la rimozione dei sigilli e che si distinguono quindi da tutte le altre tipologie di manutenzione per le quali si rende necessario l'intervento di Tecnici diversi da quelli chiamati ad effettuare la verificazione ai sensi del DM n. 93 del 21.04.2017.

Verificazione dei sistemi di misurazione liquidi diversi dall'acqua

Controllo metrologico legale effettuato sui sistemi di misurazione liquidi diversi dall'acqua dopo la loro messa in servizio, secondo periodicità definita in funzione del tipo di appartenenza o a seguito di riparazione per motivo qualsiasi, comportante rimozione di etichette o di ogni altro sigillo anche di tipo elettronico.

Verificazione dei misuratori massici di gas metano per autotrazione



MOD_REG
Ed. 01 Rev. 03
Data 16.10.2023

Pagina 8 di 19

Controllo metrologico legale effettuato sui misuratori massici di gas metano per autotrazione dopo la loro messa in servizio, secondo periodicità definita in funzione del tipo di appartenenza o a seguito di riparazione per motivo qualsiasi, comportante rimozione di etichette o di ogni altro sigillo anche di tipo elettronico.

7. Significato accreditamento Accredia

ACCREDIA è "l'Ente Unico nazionale di accreditamento" competente a concedere o revocare l'Accreditamento, agli Organismi di Ispezione.

L'Accreditamento è l'Attestazione da parte di un organismo nazionale di accreditamento che attesta che un determinato organismo di valutazione della conformità soddisfa i criteri stabiliti. (fonte: www.accredia.it).

L'accreditamento è garanzia di:

- Imparzialità: rappresentanza di tutte le Parti interessate all'interno dell'Organismo di Ispezione.
- Indipendenza: il personale preposto all'esecuzione delle *Ispezioni/*Verificazioni periodiche ed al rilascio del Rapporto di Ispezione agiscono in assenza di conflitti di interesse con l'organizzazione da ispezionare/verificare.
- Correttezza: il personale tiene sempre un comportamento inspirato ad un'etica professionale corretta e coerente con i principi della MAIS ed alle normative di riferimento. Le norme europee vietano la prestazione di consulenze sia direttamente che attraverso società collegate.
- Competenza: l'accreditamento attesta in primo luogo che il personale addetto all'attività di *Ispezione/*Verificazione periodica sia culturalmente, tecnicamente e professionalmente qualificato.
- Eguaglianza: la fornitura del servizio di *Ispezione/*Verificazione periodica è improntato ai principi di eguaglianza dei diritti dei Clienti, senza discriminazione alcuna, garantendo ai propri Clienti la parità di trattamento, a parità di condizioni del servizio prestato.

ACCREDIA concede l'Accreditamento ad un Organismo di Ispezione quando ne abbia accertato la competenza tecnica e gestionale in conformità ai requisiti dalla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020 ed ai documenti ACCREDIA.

L'accreditamento non costituisce un'approvazione dello strumento metrico sottoposto a verificazione periodica dall'Organismo di Ispezione.

L'accreditamento garantisce che i rapporti di ispezione che riportano il marchio ACCREDIA siano rilasciati nel rispetto dei più stringenti requisiti internazionali in materia di valutazione della conformità, e dietro una costante e rigorosa azione di sorveglianza sul comportamento degli operatori responsabili.

È responsabilità dell'Organismo di Ispezione assicurare e mantenere la piena e sistematica conformità alle prescrizioni, in ogni momento e per ogni aspetto della propria attività.



MOD_REG

Ed. 01 **Rev.** 03

Data 16.10.2023

Pagina 9 di 19

8. Dichiarazione di imparzialità, indipendenza ed integrità

I servizi di Verificazione Periodica oggetto del presente Regolamento sono effettuati dall'organismo di ispezione Mais, parte integrante della Mais s.r.l., in accordo ai principi di indipendenza, imparzialità ed integrità caratterizzanti gli Organismi di Ispezione di Tipo "C" dalla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2012 e sanciti dall'accreditamento ACCREDIA in accordo ai Regolamenti RG-01 e RG-01-04.

Gli amministratori della MAIS s.r.l., in relazione ai servizi dell'Organismo di Ispezione MAIS con la sottoscrizione della Politica per la gestione dell'Organismo di Ispezione (MOD_POL) dichiarano di assumersi la responsabilità sul rispetto dei seguenti principi:

- Imparzialità, in quanto non condizionati da alcun tipo di pregiudizio o preconcetto, ma assoggettati solo ad obiettività, neutralità ed equità;
- Indipendenza: assenza di qualsiasi tipo di conflitto di interesse economico, finanziario, commerciale, in cui siamo direttamente o indirettamente coinvolti, come nel caso di familiari, parenti, conoscenti;
- Integrità: assoluto rigore, trasparenza ed onestà, uniti all'impegno di astenerci qualora sussistano situazioni che possano compromettere i principi qui esposti.

Tutto il personale dell'Organismo di ispezione sottoscrive l'impegno ad assicurare il sistematico rispetto dei succitati principi, con particolare riferimento alle attività direttamente coinvolte on interessate alle verificazioni dei dispositivi e dei misuratori di cui al DM n. 93 del 21.04.17.

Gli amministratori della Mais srl assicurano l'attuazione di tutte le necessarie misure ed azioni per assicurare che le verificazioni siano effettuate in modo da garantire i succitati principi. A tale riguardo, gli amministratori curano l'effettuazione di attività ispettive finalizzate a verificare da parte del Personale interessato il pieno e sistematico rispetto di tali principi. Qualsiasi violazione viene debitamente registrata, così come le azioni conseguenti.

9. Modalità operative del servizio

9.1 Determinazione requisiti servizio verificazione

I requisiti del servizio di verificazione sono i seguenti:

- Dati relativi al Titolare del sistema di misurazione liquidi diversi dall'acqua e/o misuratore massico di gas metano per autotrazione;
- Sistema/i di misurazione liquidi diversi dall'acqua, o misuratore massico di gas metano per autotrazione, da sottoporre a verificazione;
- Stato di funzionamento del/i sistema/i di misurazione liquidi diversi dall'acqua o del/i misuratore/i massico/i di gas metano per autotrazione;
- Sito/i dove effettuare la verificazione;



MOD_REG

Ed. 01 Rev. 03

Data 16.10.2023

Pagina 10 di 19

- Tempi e modalità operative per ogni fase di erogazione del servizio con responsabilità del Committente, del Cliente o Titolare del/i sistema/i di misurazione liquidi diversi dall'acqua o Titolare del/i misuratore/i massico/i di gas metano per autotrazione e della Mais srl;
- Documentazione tecnico-legale a corredo del sistema di misurazione liquidi diversi dall'acqua, o dei misuratori massici di gas metano per autotrazione, da e verso il Committente;
- Costi e modalità di pagamento;
- Condizioni generali e specifiche.

Tali requisiti vengono formalizzati in apposito contratto, affinché il servizio stesso possa essere erogato con chiara, completa e adeguata formalizzazione dei requisiti contrattuali stessi.

È pertanto cura del Responsabile Tecnico provvedere alla predisposizione dei documenti contrattuali di volta in volta necessari da sottoporre alla firma dei rappresentanti Legali della Mais srl e del Committente.

Alcun servizio di verificazione può essere realizzato senza che i relativi requisiti contrattuali siano stati determinati, formalizzati e debitamente sottoscritti tra il Committente e l'Organismo di Ispezione Mais srl.

9.2 Identificazione del sistema di misurazione liquidi diversi dall'acqua, o del misuratore massico di gas metano per autotrazione, da verificare, e relativo stato di funzionamento

Ai fini della determinazione dei requisiti del servizio di verificazione, le informazioni relative al sistema di misurazione liquidi diversi dall'acqua o del misuratore massico di gas metano per autotrazione, da verificare sono riferite a:

- Tipo, marca e modello, caratteristiche metrologiche, anno di costruzione, matricola, certificato tipo di approvazione, documentazione relativa a precedenti eventuali verificazioni e/o riparazioni e/o controlli casuali con esito e data;
- Stato del sistema di misurazione liquidi diversi dall'acqua o del misuratore massico di gas metano per autotrazione (funzionante o non funzionante).

Per poter effettuare la verificazione del sistema di misurazione di liquidi diversi dall'acqua, o del misuratore massico di gas metano per autotrazione, questi devono essere correttamente funzionanti, caso contrario devono essere prima riparati. Conseguentemente, il sistema di misurazione liquidi diversi dall'acqua, o il misuratore massico di gas metano per autotrazione, che durante i controlli, i collaudi e le prove necessarie alla verificazione dovesse manifestare anomalie di funzionamento, viene identificato con il contrassegno di colore rosso con la dicitura "esito negativo" e la data e la verificazione si conclude con esito negativo. Pertanto, esso deve essere riparato e poi sottoposto nuovamente a verificazione periodica.

Nel caso in cui tali anomalie dovessero emergere durante le attività di verificazione, la riparazione potrà essere eseguita contestualmente alla verificazione e annottata sul libretto metrologico. In caso contrario sarà apposto il contrassegno di colore rosso con data e sarà compilata la documentazione relativa alla verificazione periodica con esito negativo, incluso il libretto metrologico.



MOD REG

Ed. 01 Rev. 03

Data 16.10.2023

Pagina 11 di 19

È cura del Committente rendere disponibile la documentazione tecnico-legale riferita al sistema di misurazione liquidi diversi dall'acqua e misuratori massici ed il libretto metrologico, in mancanza del quale, viene consegnato un libretto ex-novo dall'Organismo di Ispezione.

9.3 Sito dove effettuare la verificazione

Il sito dove effettuare la verificazione è quello espressamente indicato dal Committente/Titolare dello Strumento. Il Cliente deve consentire una facile identificazione del luogo di utilizzo dello strumento metrico e deve mettere a disposizione dell'Organismo di Ispezione i mezzi necessari per un facile accesso.

9.4 Esito Verificazione periodica

L'esito positivo della verificazione periodica è attestato mediante il contrassegno di eseguita verificazione periodica di colore verde riportante l'anno ed il mese della scadenza della verificazione periodica ed il logo identificativo dell'Organismo di Ispezione che ha eseguito la verificazione periodica.

La verificazione periodica prevede il ripristino degli eventuali sigilli rimossi.

L'esito negativo della verificazione periodica è attestato mediante il contrassegno di colore rosso riportante la data di eseguita verificazione ed il logo identificativo dell'Organismo di Ispezione.

Il dispositivo che non ha superato con esito positivo la verificazione periodica può essere detenuto ma non utilizzato. Gli stessi strumenti possono essere riutilizzati, dopo essere stati riparati, previa richiesta di una nuova verificazione periodica, purché muniti di sigilli provvisori applicati, a richiesta del titolare dello strumento metrico, dal riparatore in sostituzione di quelli rimossi.

9.5 Libretto metrologico

Sul libretto metrologico vengono annotate tutte le informazioni relative allo strumento metrico e riporta cronologicamente gli interventi effettuati.

Il libretto metrologico può essere sia in formato cartaceo sia in formato digitale.

Il libretto metrologico è fornito dal fabbricante dello strumento metrico o dall'Organismo di Ispezione che esegue per la prima volta la verificazione periodica, senza onere per il titolare dello strumento.

Il libretto metrologico deve essere esibito, su richiesta degli incaricati dei controlli metrologici casuali e delle verificazioni periodiche.

9.6 Richiesta del servizio

a) La verificazione metrologica biennale deve essere richiesta dal Titolare dello Strumento o da altro



MOD REG

Ed. 01 Rev. 03

Data 16.10.2023

Pagina 12 di 19

soggetto delegato entro 5 (cinque) giorni prima della scadenza riportata sul libretto metrologico, l'Organismo ha l'obbligo di eseguire la verificazione entro 45 (quarantacinque) giorni dalla data della richiesta/accettazione incarico.

- b) La verificazione metrologica <u>a seguito di manutenzione</u> (e conseguente rimozione <u>sigilli</u>), deve essere richiesta all'Organismo di ispezione dal Titolare dello Strumento o da altro soggetto delegato entro 10 (dieci) giorni. L'Organismo ha l'obbligo di eseguire la verificazione entro 45 (quarantacinque) giorni dalla data della richiesta.
- c) Il Titolare dello Strumento o altro soggetto delegato, si impegna a trasmettere la Richiesta di Verificazione periodica in forma scritta a mezzo posta elettronica o altra via telematica con utilizzo di apposito modello "All.1 PG03 Richiesta di verificazione periodica" messo a disposizione dall'Organismo di Ispezione.
- d) L'Organismo di ispezione provvede ad inviare via mail al Titolare dello Strumento l'offerta mediante il modello "All.6 PG03 Modello Offerta" da rispedire timbrato e firmato. La ricezione dell'offerta, anche se accettato e sottoscritto dal richiedente, non costituisce alcun impegno da parte dell'Organismo di ispezione; l'accettazione è subordinata all'invio completo dei documenti richiesti nell'All.6
- e) Il titolare dello Strumento o altro soggetto delegato invia All.6 PG 03 6 completo di allegati
- f) L'Organismo di ispezione invia il presente Regolamento dell'Organismo di Ispezione per la presa visone contestualmente all'invio dell'offerta "All.6 PG03 – Modello Offerta"
- g) A seguito della ricezione della precedente documentazione completa in ogni sua parte e accettazione dell'ordine da parte dell'Organismo di Ispezione (riesame del contratto con esito positivo) si trasmette in forma scritta la Comunicazione della Data di Verificazione e nominativo del Tecnico Ispettore al Titolare delloStrumento tramite mail.
- h) L'Organismo di Ispezione invia via mail oppure consegna in occasione della verificazione periodica_il modello "All.2 PG04 Questionario soddisfazione cliente", che il Titolare dello strumento restituisce debitamente compilato via mail all'OdI una volta concluso l'iter della verificazione periodica.

9.7 Modalità di esecuzione del Servizio e responsabilità del Titolare dello Strumento

- a) Nel suo ruolo di Tecnico Ispettore, l'addetto può svolgere attività di manutenzione, qualora si rendesse necessario un intervento manutentivo, relativo al solo ripristino dello strumento metrico qualora fuori dai limiti di tolleranza stabilita per Legge.
- b) Se durante una verificazione il Tecnico Ispettore dovesse riscontrare la mancanza del Libretto Metrologico, questo sarà fornito da MAIS. Questo può avvenire solo a seguito dell'acquisizione dell'evidenza della comunicazione/denuncia di smarrimento o furto del libretto metrologico precedente e



MOD REG

Ed. 01 Rev. 03

Data 16.10.2023

Pagina 13 di 19

con segnalazione sulla check list di riferimento e comunicazione a Unioncamere.

Per gli erogatori di carburante liquido e GPL, già in servizio al 31 ottobre 2016 con approvazione secondo la normativa nazionale o europea previgente rispetto alla direttiva 2004/22/CE, nel caso in cui la targa con le iscrizioni regolamentari risulta mancante, illeggibile o priva dei cosiddetti «bolli di verificazione prima», l'organismo ripristina le iscrizioni su un'etichetta adesiva, realizzata in modo tale che la rimozione ne comporti la distruzione, la applica in prossimità delle iscrizioni regolamentari originarie e la vincola con propri i sigilli. Il titolare dello strumento, entro dieci giorni dall'avvenuto ripristino delle iscrizioni regolamentari, richiede la verificazione periodica, ove non sia stata già effettuata contestualmente al predetto ripristino, e dopo tale richiesta può utilizzare lo strumento fino all'esecuzione della verificazione.

- c) Nel caso che l'Odl riscontri la mancata presenza dei sigilli legali appone i propri sigilli e ne dà evidenza nel libretto metrologico e sulla checklist, salvo valutazione delle eventuali responsabilità per la carenza rilevata ai sensi dell'art. 4 comma 19 del DM 93/17.
- d) Le attrezzature sottoposte a verificazione devono essere in grado di erogare prodotto. Il Titolare dello Strumento deve garantire la presenza del prodotto, dell'alimentazione elettrica e dell'idoneo funzionamento delle attrezzature complete dei dispositivi di sicurezza previsti.
- e) Qualora non fosse possibile condurre a termine la verificazione, per mancanza di quanto sopra, la verificazione dovrà essere ripetuta ad onere del Titolare dello Strumento.
- f) Sarà compito dell'Organismo di Ispezione avvertire il Titolare dello Strumento, comunicandogli con ragionevole anticipo (7 giorni) a mezzo mail la data di esecuzione della visita (al fine di permettergli di organizzarsi per tempo) ed il nominativo del Tecnico Ispettore.
 - g) Il Titolare dello Strumento avrà l'onere di essere presente al momento della verificazione garantendo il necessario supporto alle attività dell'Organismo di Ispezione e di comunicare entro 2 giorni per iscritto a mezzo mail eventuali indisponibilità per la data indicata ed eventuali ricusazioni, corredate da motivazioni giustificate, circa il Tecnico Ispettore indicato.
- h) A conclusione della verificazione, l'organismo emette un Rapporto di Ispezione codificato univocamente e rintracciabile, che viene archiviato e conservato insieme a tutta la documentazione di verificazione ad essa collegata per un periodo minimo di dieci anni. Il Rapporto di Ispezione contiene tutti i risultati della verificazione e l'esito, ed è conforme a ISO/IEC 17020:2012 e alle specifiche schede di verificazione (scheda C; G;H) Tutti i rapporti di ispezione vengono riesaminati dal Responsabile Tecnico/Sostituto del Responsabile Tecnico entro tre giorni lavorativi dalla verificazione periodica eseguita. L'obiettivo del riesame è:
 - verificare la coerenza e completezza dei dati inseriti,



MOD REG

Ed. 01 Rev. 03

Data 16.10.2023

Pagina 14 di 19

- la coerenza tra attività svolta e attività commissionata
- l'assenza di errori
- la correttezza dei giudizi

Nel caso in cui si riscontrano anomalie nel rapporto di ispezione viene aperta e gestita una non conformità interna che potrebbe portare alla ripetizione della verificazione periodica e/o alla sostituzione delle etichette e l'aggiornamento del libretto metrologico. In tali casi il RT/SRT avvisa il cliente entro 24 ore dal riesame da cui è emersa la non conformità e prendere accordi con il cliente per ripetere l'attività entro e non oltre i successivi tre giorni lavorativi o comunque nei tempi tali da consentire il rispetto dei 10 gg lavorativi tra la data di prima verificazione e l'inserimento dei dati sul portale Telemaco. La ripetizione della verificazione periodica è a carico dell'Organismo di Ispezione.

Il rapporto di ispezione a seguito del riesame viene mandato per posta elettronica al titolare dello strumento.

Entro 10 giorni dalla data della verificazione l'Organismo comunica alla Camera di Commercio competente per territorio ed a Unioncamere gli esiti, come previsto dall'art. 13 DM n° 93 del 21.04.17 utilizzando il portale Telemaco.

- i) Se la verificazione periodica sugli strumenti di misura ha dato esito negativo, questi non possono essere utilizzati. A riparazione avvenuta a cura del Titolare dello strumento, previa nuova richiesta di verificazione periodica purché muniti di sigilli provvisori applicati dal riparatore, lo strumento metrico può essere utilizzato fino all'effettuazione della nuova verificazione periodica.
- j) È fatto divieto al Titolare dello strumento l'utilizzo del marchio ACCREDIA.

9.8 Costi del servizio e modalità di pagamento

I costi che il Committente deve sostenere per il servizio di verificazione ai sensi del DM n°93 del 21.04.17 sono stabiliti dall'Organismo di Ispezione nel modello "All.11 PG03 Rev. 00 del 10.01.2023" che rappresenta la base di partenza utilizzata da MAIS per la formulazione delle offerte dei servizi metrologici.

L'offerta dei servizi metrologici viene inviato dall'Organismo di Ispezione a seguito di Richiesta di Verificazione periodica, ed anche se accettato e sottoscritto dal richiedente, non costituisce alcun impegno da parte dell'Odl. L'accettazione è subordinata all'invio completo dei documenti richiesti e del bonifico anticipato relativo ai Costi relativi a servizi da eseguirsi sotto accreditamento ACCREDIA come da D.M. 21 aprile 2017 n. 93 e ai Costi relativi a servizi metrologici non oggetto di accreditamento ACCREDIA preventivati.



MOD_REG
Ed. 01 Rev. 03
Data 16.10.2023
Pagina 15 di 19

Inoltre, l'offerta è soggetta a consuntivo per le voci variabili Costi Tecnico Ispettore specializzati e spese di viaggio km/imbarco. Per data di richiesta del Titolare dello strumento si intende la data con cui si riceve l'accettazione dell'offerta o il bonifico del pagamento.

9.9 Contrassegni e sigilli

Il Tecnico Ispettore della MAIS a seguito di ogni attività di verificazione applica sullo strumento verificato: l'etichetta di colore rosso 40 mm x 40 mm del tipo "Controlli Successivi ESITO NEGATIVO" se lo strumento risulta non conforme, apponendo con pennarello nero indelebile la data dell'esecuzione della verificazione. L'etichetta di colore rosso è contraddistinta dalla sigla della provincia (BA) e dal numero progressivo (XXX) attribuito all'Organismo di Ispezione dalla Camera di Commercio competente.



l'etichetta di colore verde 40 mm x 40 mm del tipo "verificazione-periodica scadenza" se lo strumento risulta conforme e fora con apposito strumento il riquadro corrispondente. La validità della verificazione periodica è definita nel libretto metrologico. L'etichetta di colore verde indica l'anno di scadenza della verificazione (XXXX) ed è contraddistinta dalla sigla della provincia (BA) e dal numero progressivo (XXX) attribuito all'Organismo di Ispezione dalla Camera di Commercio competente.

VE	RIFICAZIONE PERIODIO SCADENZA	CA
MESE	ANNO	MESE
1 2	202_	7 8
3	MAIS SRL	9
4		10
5	(BA * 147)	11
6		12

La Mais durante le attività di verificazione può avere la necessità di utilizzare dei sigilli al fine di bloccare dei componenti ed evitare manomissioni alle apparecchiature relativamente a quei componenti che richiedono l'applicazione di



MOD_REG
Ed. 01 Rev. 03
Data 16.10.2023
Pagina 16 di 19

tali sigilli specificati nel piano metrologico dello strumento da verificare. Tali sigilli di forma rettangolare 25 mm x 12,5 mm sono del tipo adesivo antimanomissione; sono contraddistinti dalla sigla della provincia (BA) e dal numero progressivo (XXX) attribuito all'Organismo di Ispezione dalla Camera di Commercio competente.



9.10 Reclami

I reclami possono essere formulati da chiunque, entro 30 giorni lavorativi dalla data di avvenimento e possono essere ricevuti da qualsiasi persona della Mais srl; i reclami vengono gestiti solo se presentati per iscritto ed inviati con qualunque mezzo che il reclamante ritenga opportuno. L'avvenuta ricezione del reclamo viene comunicata entro 24 ore alla persona interessata,

Il responsabile della gestione dei reclami è il Rappresentante Legale che se necessario interpella il Responsabile Tecnico qualora non coinvolto nel reclamo stesso

Il processo di trattamento dei reclami comprende i seguenti elementi:

- una descrizione del processo per la ricezione e l'esame del reclamo, nonché la decisione di quali azioni debbano essere adottate per risolvere il reclamo;
- la registrazione e la rintracciabilità dei reclami, comprese le azioni adottate per risolverli (tutti i reclami sono registrati, sia quelli presentati in forma scritta sia quelli espressi a voce);
- la garanzia che siano adottate tutte le correzioni e le azioni correttive appropriate.

Tale processo è assoggettato ai requisiti di riservatezza, sia per quanto riguarda chi ha presentato il reclamo e sia il contenuto del reclamo stesso.

Il reclamo è gestito da persona non coinvolta nel reclamo stesso.

Al reclamante verrà comunicata sempre eventuale fondatezza o meno del reclamo entro 30 gg da ricevimento con apposita comunicazione scritta al reclamante.

La procedura di gestione dei reclami è a disposizione dei richiedenti.

9.11 Ricorsi

Il cliente che ha utilizzato i servizi di ispezione dell'Organismo ha facoltà di presentare ricorsi scritti nei confronti dell'Organismo stesso in riferimento alle ispezioni svolte, entro sei mesi della data della verificazione periodica. L'avvenuta ricezione del ricorso viene comunicata entro 24 ore alla persona interessata,

Il ricorso è la richiesta di riconsiderazione di una decisione assunta dall'organismo di ispezione.

Il cliente che decide di fare ricorso dovrà inviare una comunicazione scritta con ricevuta di ritorno all'Organismo di Ispezione, all'attenzione del Legale Rappresentante.



MOD_REG

Ed. 01 Rev. 03

Data 16.10.2023

Pagina 17 di 19

Tale lettera dovrà riportare i riferimenti del cliente, l'oggetto del ricorso, le motivazioni che hanno portato a ricorrere, eventuali allegati a sostegno delle motivazioni precedentemente citate e la firma dal legale rappresentante del cliente. Il Legale Rappresentante della Mais s.r.l. è responsabile della gestione del ricorso e con il Responsabile Tecnico si occuperà di verificare le motivazioni del ricorso, analizzando sia la documentazione del ricorso stesso che eventuali interviste al personale coinvolto nelle attività di verificazione (ispettori incaricati).

Il Legale Rappresentante darà conferma di aver ricevuto il ricorso entro 24 ore dal ricevimento al ricorrente.

Entro 30 giorni dal ricevimento del ricorso il legale rappresentante si impegna a fornire al ricorrente l'esito del ricorso. Al termine dell'indagine il Legale Rappresentante, che non è persona coinvolta nelle attività di ispezioni originarie oggetto del contendere, raccoglierà le risultanze della stessa ed informerà il ricorrente sugli esiti con una comunicazione scritta che illustrerà, in funzione del caso, quanto segue:

- nel caso vengano riconfermate le decisioni prese in precedenza ed oggetto del ricorso, la lettera riporterà le motivazioni che hanno portato alla conferma della precedente decisione;
- nel caso la decisione presa in precedenza ed oggetto del ricorso venga modificata, la lettera riporterà la modifica della decisione, le motivazioni che hanno portato a tale modifica e le azioni che si intendono adottare all'interno dell'Organismo di Ispezione affinché eventuali casi simili non si ripetano.

9.12 Obblighi del Committente

Il Committente nel momento in cui affida alla MAIS l'incarico di effettuare l'attività di verificazione oggetto del presente Regolamento, si impegna a:

- a) prendere visione del presente Regolamento inviato dall'Odl;
- b) rendere disponibili gli Strumenti da sottoporre a verificazione nei modi e nei tempi stabiliti, mettendo a disposizione la documentazione prevista;
- c) consentire ed agevolare l'accesso al sito presso cui effettuare la verificazione, al/ai Tecnico/i Ispettore/i
 MAIS, e laddove previsto, al Personale ACCREDIA ed agli organi competenti fornendo il necessario supporto
 logistico;
- d) non ostacolare in alcun modo le attività di verificazione;
- e) astenersi dall'esercitare qualsivoglia pressione che possa condizionare l'attività dei Tecnici Ispettori;
- f) segnalare ogni comportamento da parte dei Tecnici Ispettori MAIS non professionale o scorretto dal punto di vista etico;
- g) provvedere puntualmente al pagamento delle prestazioni secondo quanto contrattualmente stabilito;
- h) non utilizzare o riprodurre il logo e/o il marchio "ACCREDIA" in nessuna forma;
- i) riprodurre solo integralmente i rapporti di ispezione.

9.13 Obblighi della MAIS

Per lo svolgimento dei servizi di verificazione periodica, MAIS si impegna a:



MOD_REG

Ed. 01 Rev. 03

Data 16.10.2023

Pagina 18 di 19

- a) Operare nel rispetto del presente Regolamento;
- b) effettuare le attività di verificazione nel rispetto dei requisiti contrattuali stabiliti;
- rispettare gli impegni assunti riguardanti il codice etico dell'Organismo di Ispezione;
- d) assicurare che il proprio operato si svolga secondo imparzialità, obiettività, trasparenza e indipendenza;
- e) agire nel rispetto delle prescrizioni comportamentali stabilite per il sito presso cui si effettua la verificazione;
- f) comunicare tempestivamente al Committente ogni situazione che possa, anche solo potenzialmente, pregiudicare il corretto svolgimento dell'attività di verificazione;
- g) comunicare al Committente la data della verificazione;
- h) collaborare con il personale ACCREDIA in occasione delle attività di valutazione;
- i) della MAIS ai fini dell'accreditamento come Organismo di Ispezione;
- j) In caso di sospensione/ritiro dell'accreditamento e dell'autorizzazione ad operare, MAIS contatterà il committente per manifestare l'impossibilità ad eseguire la verificazione se già programmata.

9.14 Responsabilità

L'Organismo di Ispezione MAIS non è responsabile per variazioni imprevedibili sugli strumenti dopo l'effettuazione della verificazione metrologica. Il Titolare dello Strumento è responsabile delle attività necessarie a mantenere il regolare funzionamento degli strumenti, tenendo indenne MAIS da qualsiasi pretesa risarcitoria di terzi.

La MAIS non risponde, salvo il caso di dolo o colpa grave, dei propri dipendenti o collaboratori, in relazione al Servizio reso.

La MAIS è coperta da polizza assicurativa a copertura di danni causati nell'esercizio del servizio di ispezione.

9.15 Riservatezza

Tutte le informazioni relative alle attività di verificazione ed agli Strumenti oggetto della stessa, di cui l'Organismo di Ispezione venga in possesso durante lo svolgimento del Servizio, sono considerate riservate, e in quanto tali, non comunicate o diffuse all'esterno.

Gli unici dati comunicati all'esterno sono quelli che vengono inviati in ottemperanza alla legislazione che regola l'attività di verificazione periodica, essi sono i risultati delle attività di Ispezione, che sono comunicati agli enti preposti alla sorveglianza dell'attività svolta (le CCIAA competenti per zona e Unioncamere).

Tutto il Personale addetto alla verificazione periodica della MAIS, ha sottoscritto oltre ad un codice etico, l'impegno alla riservatezza ed al mantenimento del segreto professionale in relazione a qualunque documento od informazione venuta loro in possesso nell'espletamento delle proprie funzioni.

L'accesso e la consultazione della documentazione del Committente o più in generale del Titolare dello Strumento, nonché dei rapporti e di qualunque altra evidenza dell'attività di verificazione periodica svolta è riservato alle funzioni della MAIS coinvolte in tali attività, al Committente stesso o al Titolare dello Strumento, e all'Organismo di Accreditamento ACCREDIA e alle Autorità competenti.



MOD_REG

Ed. 01 Rev. 03

Data 16.10.2023

Pagina 19 di 19

Qualunque altro accesso, ad eccezione di quelli connessi all'ottemperanza ad obblighi di legge, è sottoposto a comunicazione ed autorizzazione da parte del Committente.

Analogo impegno viene formalmente richiesto per iscritto ad eventuali fornitori esterni a cui la a MAIS dovesse affidare Servizi di *ispezione/*verificazione periodica.

9.16 Gestione delle modifiche del presente Regolamento

Il Regolamento nella sua ultima revisione è inviato per presa visione al Cliente a mezzo mail, e viene reso disponibile a chiunque ne faccia richiesta.

I clienti che hanno in corso contratti in fase di revisione del Regolamento saranno informati tramite e-mail delle modifiche intervenute ed a prenderne visone ed accettarne il contenuto.

9.17 Presa visione dei contenuti del presente documento

Il presente Regolamento costituisce parte integrante dei rapporti contrattuali tra MAIS e il Committente del servizio di verificazione periodica ai sensi del DM n° 93 del 21.04.17.

Il Committente dichiara di accettare tutte le clausole stabilite nel presente Regolamento, nonché nelle norme, guide e documenti di riferimento esplicitamente citati nel Regolamento stesso.

Il Regolamento può essere integrato da prescrizioni aggiuntive che devono essere specificatamente inserite nell'offerta economica.

Il Committente dichiara di aver preso visone ed accettare il presente Regolamento nel modello "All.6 PG03". La mancata accettazione del presente Regolamento e di tutte le clausole in esso stabilite non consente l'erogazione dei servizi da parte della MAIS.

Acquaviva delle Fonti (BA) 16.10.2023

Il Responsabile Tecnico Organismo di Ispezione

La Direzione Generale

Via Campunja s.r. Lotto 49 Z.I. 70021 Acquariya dell'of Fonti (BA) Fel: 080 3050590 fuor (80 7811119 Cod.Fisc./P/VA/01043990728